



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 91 DEL 17/05/2018

Oggetto: RICORSO AL TAR SARDEGNA PROPOSTO DALLA SOC. LA SCIUMANA BAIÀ DI PORTO RAFAEL SRL - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione n° 1108 del 08/05/2018;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- richiamato il decreto n. 39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n. 17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;
- dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;
- verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1108 del 08/05/2018 che si allega a questo atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
3. di dare al presente atto, con separata votazione unanime, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Proposta n. 1108 del 08/05/2018

Assessore competente:	Commissario straordinario
Settore competente:	Commissario Straordinario
Ufficio Proponente:	Commissario Straordinario
Responsabile:	CARTA MARIO
Responsabile del Procedimento	

OGGETTO: RICORSO AL TAR SARDEGNA PROPOSTO DALLA SOC. LA SCIUMANA BAI DI PORTO RAFAEL SRL - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che in data 21.11.2014 è stato notificato, a mezzo servizio postale, un ricorso presentato al TAR Sardegna (N.1195/2014) da parte Soc. La Sciumana Baia di Porto Rafael Srl con sede in Terni in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Nara Viali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia per l'annullamento: della nota del Comune di Palau prot. n.14870 dell' 8 agosto 2014 e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso nonché per l'accertamento del diritto della società ad ottenere dal comune la presa d'atto del silenzio assenso formatosi sull'istanza di rilascio di abitabilità presentata in data 18.10.1985 e, per l'effetto, condanni il Comune di Palau a rilasciare idonea dichiarazione relativa all'abitabilità e/o agibilità sul fabbricato settori "A" e "B" assentito con concessione edilizia n.2/1981, come richiesto con diffida del 29.07.2014;

RILEVATO che, come comunicato da TAR Sardegna con nota in data 5 maggio 2018, la discussione del ricorso suindicato è stata fissata per l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018;

RAVVISATA l'urgente necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni ed in particolare per l'ottenimento di un provvedimento che dichiari il rigetto del ricorso;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Commissario Straordinario a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nel contenzioso di cui all'oggetto;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs 267/2000;

Atteso che il Commissario straordinario è legittimato sia a rappresentare in giudizio il Comune che a rilasciare e sottoscrivere la procura al difensore dell'ente, dato che lo statuto comunale non ha altrimenti disciplinato i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 del T.U. 267/2000 e rilevato che, relativamente alla nozione di atti urgenti ed improrogabili, da poter emanare nei 45 giorni antecedenti le elezioni, la dottrina ritiene che il Consiglio comunale possa deliberare su:



a) adozione di atti obbligatori i cui termini siano in scadenza o già scaduti o sui quali pende una diffida a provvedere;

b) nomina di rappresentanti del Comune, imposti da termini perentori, presso enti, istituzioni od aziende;

c) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) ratifica delle variazioni di bilancio. La giurisprudenza, oltre i casi sopra elencati, ha cercato di definire la nozione di atti urgenti ed improrogabili ed individuare l'organo a cui compete la valutazione della loro sussistenza, esprimendosi nel modo seguente: Quando l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nei quali siano coinvolti diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti o quando vi siano scadenze improrogabili fissate per legge oppure rischi di rilevante danno in caso di ritardo, il potere del Consiglio può essere esercitato anche dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. (T.A.R. Puglia del 15 gennaio 2004, n.382). Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale il Ministero dell'interno con circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito che l'estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale (che ne assume la responsabilità politica) **tenendo presente che l'adozione degli atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell'adozione dell'atto**, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione. **Le considerazioni suesposte non valgono, comunque, qualora l'Ente locale sia in gestione commissariale. Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, I Sezione, 15 ottobre 2003, 2955) dette preclusioni non ricorrerebbero nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria dell'ente locale che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del citato testo unico riceve direttamente dal decreto di investitura nell'incarico la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se individuate in modo speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi esponentziali della comunità locale. Il commissario straordinario, pertanto, quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all'esito dell'indetta competizione elettorale, può esercitare senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di nomina.**

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che si riporta nel presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che si riporta nel presente atto

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di autorizzare il Commissario Straordinario a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nel ricorso presentato al TAR Sardegna dalla Soc. La Sciumana Baia di Porto Rafael Srl per l'annullamento: della nota del Comune di Palau prot. n.14870 dell' 8 agosto 2014 e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
2. Di dare atto che il Commissario straordinario è legittimato sia a rappresentare in giudizio il Comune che a rilasciare e sottoscrivere la procura al difensore dell'ente, dato che lo statuto



comunale non ha altrimenti disciplinato i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio il perfezionamento dell'incarico ivi compreso l'impegno di spesa;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio.

- di dare atto che questa proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente